

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2007, n. 0158/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (*Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>*) in esecuzione dell'articolo 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Spese ammissibili
- Art. 5 Domande di contributo
- Art. 6 Concessione dei contributi
- Art. 7 Cumulo
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1.  
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (*Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"*), in esecuzione dell'articolo 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale.

Art. 2  
(*Ambito di applicazione*)

1. In conformità all'articolo 67 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport*), il presente regolamento si applica alle domande di contributo presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.

2. Sono ammissibili a contributo le domande pervenute successivamente alla presentazione dell'atto di costituzione del Comitato di gestione come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0239 (*Regolamento di attuazione del capo IV della legge regionale 21/2000 "Realizzazione delle strade del vino"*).

Art. 3  
*(Soggetti beneficiari)*

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a favore degli Enti locali e dei Comitati di gestione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 0239/2002.

Art. 4  
*(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute, successivamente alla data di presentazione della domanda, per:

- a) la predisposizione di materiale informativo, divulgativo e illustrativo;
- b) l'ideazione, la realizzazione e la posa in opera di cartellonistica;
- c) l'istituzione o l'adeguamento di punti di informazione collocati sulle "Strade del vino", finalizzati ad un'informazione specifica sull'area vitivinicola interessata.

2. L'importo minimo della spesa ammissibile a contributo è di 10.000 euro.

Art. 5  
*(Domande di contributo)*

1. Le domande di contributo, presentate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono corredate di:

- a) relazione illustrativa dell'intervento;
- b) preventivo di spesa.

2. L'integrazione alla documentazione di cui al comma 1 è trasmessa entro sessanta giorni dalla richiesta del Servizio competente, pena l'archiviazione delle domande.

Art. 6  
*(Concessione dei contributi)*

1. La concessione dei contributi avviene con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sentita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG); con il medesimo decreto sono stabiliti altresì i termini e le modalità per la rendicontazione delle spese.

2. I contributi sono concessi a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. Prima della concessione del contributo, il Servizio competente richiede una dichiarazione ai soggetti beneficiari relativa a qualsiasi altro contributo concesso a titolo “de minimis”, percepito nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

Art. 7  
*(Cumulo)*

1. I contributi concessi a titolo “de minimis” non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente alla stessa spesa ammissibile se tale cumulo dà luogo ad un’intensità di aiuto superiore a quella prevista dall’articolo 6, comma 3.

Art. 8  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.